



Previdenza professionale obbligatoria per disoccupati

(Valido dal 01.07.2015)

1 Persona assicurata (piano di previdenza AL)

La base della Previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate è costituita dall'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati e dai regolamenti DG (disposizioni generali) e AL (piano di previdenza per disoccupati) della Fondazione istituto collettore LPP.


Sono soggette all'assicurazione a titolo obbligatorio tutte le persone disoccupate che percepiscono indennità giornaliera o assegni dalla cassa di disoccupazione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) e il cui salario giornaliero supera CHF 81.20. La tutela assicurativa inizia dopo il periodo di attesa ai sensi dell'art. 18 LADI e copre i rischi di decesso e invalidità.

Non sono assicurate le persone che ai sensi dell'articolo 47 cpv. 1 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) sono assicurate a titolo volontario presso un istituto di previdenza nella misura dell'entità obbligatoria. L'esonero dall'obbligo assicurativo della previdenza professionale per i disoccupati deve essere richiesto per iscritto alla Fondazione istituto collettore LPP (cfr. cifra 5).



2 Salario giornaliero assicurato (piano di previdenza AL)

Deve essere assicurata solo la quota del salario giornaliero compresa fra CHF 94.75 e CHF 324.90. Il salario giornaliero assicurato ammonta a massimo CHF 230.15 e a minimo CHF 13.55.



La base di calcolo delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità è costituita dal salario giornaliero assicurato medio del periodo di controllo (mese civile) in cui si è verificato l'evento assicurato (inizio dell'incapacità al lavoro che ha comportato l'invalidità, oppure giorno di decesso).

Se si verifica un caso di prestazione, occorre produrre evidenza dell'aver di vecchiaia disponibile (secondo la LPP) alla data di entrata nella previdenza professionale obbligatoria per disoccupati. In sede di calcolo delle prestazioni è tenuto conto di detto avere, tuttavia non va apportato ai fini del finanziamento della rendita.

3 Notifica dei casi di prestazione

Per notificare un caso di invalidità o di decesso occorre compilare il modulo di richiesta che si trova sul sito web della Fondazione istituto collettore LPP. Questo modulo è disponibile anche presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) competente. L'iscrizione e tutti gli altri documenti (incl. l'attestato sull'aver di vecchiaia accumulato alla data in cui è subentrata l'invalidità) devono essere trasmessi all'agenzia competente della Fondazione istituto collettore LPP.

4 Contributi (piano di previdenza AL)

A partire dal 01.07.2015, il tasso di contribuzione per i rischi decesso e invalidità è, per uomini e donne, del 1,5% del salario giornaliero assicurato. I contributi sono a carico della persona assicurata e dell'assicurazione di disoccupazione in parti uguali. Nei giorni di sospensione (ai sensi dell'art. 30 LADI) l'importo è assunto per intero dall'assicurazione di disoccupazione.



5 Esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate

Se la copertura previdenziale è stata proseguita successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 47 LPP), è possibile richiedere l'esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate. Il modulo è disponibile sul sito web della Fondazione istituto collettore LPP e può essere richiesto presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) competente. Il modulo va compilato in ogni sua parte e quindi inviato alla Fondazione istituto collettore LPP, unitamente all'attestato di assicurazione dell'istituto di previdenza e al certificato di previdenza valido. Dopo aver verificato la richiesta, la Fondazione comunica al richiedente per iscritto se l'esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per disoccupati viene accettato o meno.

6 Continuazione facoltativa dell'assicurazione durante la disoccupazione

La copertura derivante dalla previdenza professionale termina al più tardi un mese dopo lo scioglimento del precedente rapporto di previdenza. Sussiste tuttavia la possibilità di proseguire l'assicurazione su base facoltativa. La richiesta di continuazione dell'assicurazione deve pervenire all'agenzia competente al più tardi entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta all'assicurazione obbligatoria, al più presto quando la Fondazione riceve la dichiarazione di adesione. Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario assicurato determinante immediatamente prima della continuazione del rapporto di previdenza. Esso viene tuttavia limitato al salario annuo massimo soggetto alla LPP determinante in quel momento. I costi legati alla continuazione facoltativa dell'assicurazione sono interamente a carico della persona assicurata.

Per l'assicurazione facoltativa si può optare per le seguenti possibilità:

A. con indennità di disoccupazione

A integrazione dell'assicurazione di rischio LPP obbligatoria, le persone disoccupate che percepiscono indennità giornaliera dall'assicurazione contro la disoccupazione possono continuare ad assicurarsi, a scopo di mero processo di risparmio, nel piano WO (continuazione della previdenza di vecchiaia senza assicurazione di rischio).

Sussiste anche la possibilità di stipulare un piano WG (continuazione dell'intera previdenza) presso la Fondazione istituto collettore LPP. Se si opta per questa soluzione, può essere richiesto l'esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per i disoccupati presso la Fondazione (cfr. cifra 5).

B. senza indennità di disoccupazione

Le persone disoccupate che non ricevono indennità giornaliera dall'assicurazione contro la disoccupazione possono assicurarsi facoltativamente per i piani WO (continuazione della previdenza di vecchiaia senza assicurazione di rischio) e WG (continuazione dell'intera previdenza).



7 Continuazione dell'assicurazione facoltativa dopo l'uscita dall'assicurazione contro la disoccupazione

Nel piano di previdenza WR (continuazione dell'assicurazione di rischio per disoccupati), dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per le persone disoccupate, queste ultime hanno la possibilità di proseguire la previdenza professionale. L'assicurazione può essere proseguita a condizione che la persona interessata non sia soggetta al regime obbligatorio LPP e non abbia modo di aderire a un'altra assicurazione LPP facoltativa. Se durante il periodo di disoccupazione la persona disoccupata non ha concluso nessuna assicurazione di risparmio presso la Fondazione istituto collettore LPP, tale assicurazione non è più stipulabile dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per le persone disoccupate. La richiesta di continuazione dell'assicurazione deve pervenire all'agenzia competente al più tardi entro 90 giorni dalla cessazione dei pagamenti di indennità giornaliera. La copertura inizia dal giorno in cui la persona assicurata non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria, al più presto alla data di ricezione dell'iscrizione presso la Fondazione.



Prestazioni di previdenza (estratto dal piano di previdenza AL)

A. Dopo il pensionamento

Dopo il pensionamento non sono dovute prestazioni.

B. In caso d'invalidità

Rendita di invalidità Un presupposto per il diritto a una rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria per disoccupati è una rendita di invalidità dell'Al federale. La decisione dell'Al federale deve essere passata in giudicato.

Per la determinazione dell'ammontare della rendita di invalidità ci si basa sull'aver di vecchiaia composto da

- avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPP che la persona assicurata ha acquisito prima di questa assicurazione; e
- somma dei futuri accrediti di vecchiaia ai sensi della LPP senza interessi, per gli anni mancanti compresi tra l'inizio dell'assicurazione e l'età di pensionamento.

L'ammontare della rendita di invalidità viene calcolato sulla base di questo avere di vecchiaia determinante e dell'aliquota di conversione applicabile all'età di pensionamento ordinaria.

L'obbligo di prestazione della Fondazione termina se il grado di invalidità scende al di sotto del 40%, comunque al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento o al decesso della persona assicurata.

Rendita per figli di

Invalidi La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità corrente. Le rendite per figli di invalidi vengono corrisposte fino al compimento del 18° anno di età e possono essere estese fino alla conclusione della formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.

La portata delle prestazioni di invalidità si basa sul grado di invalidità. Un grado di invalidità

- a. del 70% e oltre dà diritto a una rendita intera;
- b. di almeno il 60% ma inferiore al 70% dà diritto a tre quarti di rendita;
- c. di almeno il 50% ma inferiore al 60% dà diritto a metà rendita;
- d. di almeno il 40% ma inferiore al 50% dà diritto a un quarto di rendita;
- e. inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita.

Le rendite di invalidità esigue vengono corrisposte sotto forma di indennità di capitale unica (art. 32 cpv. 3, secondo le disposizioni generali del regolamento di previdenza, valido dal 01.01.2013).



C. In caso di decesso

Rendita per coniugi

L'ammontare della rendita per coniugi corrisponde

- in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60% della rendita di invalidità assicurata;
- in caso di decesso di un beneficiario di rendite di invalidità, al 60% dell'ultima rendita di invalidità corrisposta.

Il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniuge se al decesso del coniuge

- a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; oppure
- b. se ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Il coniuge superstite che non soddisfa nessuna di queste condizioni ha diritto a un'indennità di capitale unica pari a tre rendite annue.

I partner registrati sono equiparati ai coniugi e godono degli stessi diritti.

I coniugi divorziati hanno diritto a una rendita a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che nella sentenza di divorzio al coniuge divorziato sia stato riconosciuto il diritto a una rendita o a un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia.

Rendita per orfani

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde

- in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20% della rendita di invalidità assicurata;
- in caso di decesso di un beneficiario di rendite di invalidità, al 20% dell'ultima rendita di invalidità corrisposta.

Le rendite per orfani vengono corrisposte fino al compimento del 18° anno di età e possono essere estese fino alla conclusione della formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.

Le rendite di invalidità esigue vengono corrisposte sotto forma di indennità di capitale unica (art. 32 cpv. 3, secondo le disposizioni generali del regolamento di previdenza, valido dal 01.01.2013).

D. Coordinamento

La Fondazione istituto collettore LPP riduce le prestazioni per superstiti o invalidi qualora insieme agli altri redditi computabili superino il 90% del salario presumibilmente perso (art. 26, secondo le disposizioni generali del regolamento di previdenza, valido dal 01.01.2013).



Informazioni

I dati riportati in questo documento hanno carattere puramente informativo e non consentono di derivarne alcun diritto giuridico. Per ulteriori informazioni è a vostra completa disposizione l'agenzia competente della Fondazione istituto collettore LPP.

Zürich

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Risikoversicherung für Arbeitslose (ALV)
Postfach
8036 Zürich

Tel. +41 41 799 75 75
Fax +41 44 468 22 96
E-Mail: alv-de@chaeis.ch

Responsabile per:

AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG,
UR, ZG, ZH,
BE (senza i distretti di Courtelary, Moutier, La Neuveville),
GR (senza i distretti di Bregaglia, Mesocco, Poschiavo),
FR (distretti See e Sense),
VS (Alto Vallese)

Lausanne

Fondation institution supplétive LPP
Assurance de risque des chômeurs (AC)
Passage St-François 12
Case postale 6183
1002 Lausanne

Tél. +41 21 340 63 33
Fax +41 21 340 63 29
E-Mail: lausanne@chaeis.ch

Responsabile per:

GE, JU, NE, VD,
BE (distretti di Courtelary, Moutier, La Neuveville),
FR (senza distretti di See e Sense),
VS (senza Alto Vallese)

Bellinzona

Fondazione istituto collettore LPP
Assicurazione di rischio
per disoccupati (AD)
Viale Stazione 36,
Stazione FFS
Casella postale
6501 Bellinzona

Tel. +41 91 610 24 24
Fax +41 91 610 24 25
E-Mail: prestazioni@aeis.ch

Responsabile per:

TI e GR (distretti di Bregaglia, Mesocco, Poschiavo)